

Statuto della Stazione Zoologica Anton Dohrn

Approvato dal CdA della Stazione Zoologica Anton Dohrn con delibera n. 31 del 15 marzo 2022, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs n. 218 del 2016.

Approvato dal MUR in data 16 maggio 2022, prot. num. 461

Art. 1

(Personalità e Sede)

1. La Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli (di seguito denominata Stazione Zoologica), è Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine, e riconosce le sue origini nell'Istituto fondato da Anton Dohrn nel 1872 per studiare l'evoluzione attraverso ricerche sugli organismi marini.
2. La Stazione Zoologica è disciplinata e dichiarata persona giuridica di diritto pubblico dalla legge n. 886 del 20 novembre 1982.
3. La Stazione Zoologica è Ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1991.
4. Alla Stazione Zoologica è riconosciuta autonomia statutaria e ai sensi della normativa vigente nel rispetto delle sue finalità e nell'esercizio dell'autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile di cui all'art. 33, ultimo comma, della Costituzione.
5. La Stazione Zoologica è vigilata dal Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi della normativa vigente.
6. La Stazione Zoologica ha sede legale in Napoli, presso la Villa Comunale e, in funzione delle proprie esigenze e finalità, può creare, anche in partenariato con soggetti pubblici o privati, sedi territoriali in Italia e all'estero.

Art. 2

(Finalità)

1. La missione della Stazione Zoologica è la ricerca nel campo delle scienze del mare, per lo studio della biologia fondamentale ed applicata degli organismi e degli ecosistemi marini e della loro evoluzione, attraverso un approccio integrato e interdisciplinare.
2. La Stazione Zoologica svolge le proprie ricerche anche attraverso collaborazioni con istituzioni di ricerca e soggetti pubblici o privati ai fini dello sviluppo e divulgazione delle conoscenze e delle loro applicazioni.
3. Queste finalità sono perseguite, coerentemente con l'art. 9 della Costituzione Italiana, per promuovere lo sviluppo della cultura, la ricerca scientifica e tecnologica, la tutela del paesaggio, la tutela dell'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni e per contribuire all'innovazione e al progresso sociale ed economico sostenibile del Paese.

Art. 3

(Attività)

1. La Stazione Zoologica nell'ambito delle finalità di cui al precedente art. 2:
 - a) svolge, promuove, incentiva e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei settori individuati all'art. 2 anche in collaborazione con le Università, gli Enti pubblici di ricerca e altri soggetti pubblici o privati;

- b) svolge attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in collaborazione con imprese nazionali ed internazionali;
- c) promuove l'internazionalizzazione del sistema italiano della ricerca scientifica e tecnologica al fine di accrescerne la competitività e visibilità, incentivando la cooperazione scientifica e tecnologica con istituzioni ed enti di altri Paesi, partecipando a programmi di ricerca e contribuendo alle attività degli organismi internazionali, fornendo pareri, ove richiesti, alle autorità governative e garantendo la collaborazione con enti e istituzioni nazionali ed internazionali;
- d) promuove l'introduzione di misure volte a favorire la collaborazione con le attività delle Regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- e) realizza e gestisce o contribuisce a infrastrutture di ricerca scientifica e tecnologica, anche a livello internazionale;
- f) promuove la formazione e la crescita scientifica e professionale permanente del personale, e iniziative di alta formazione, anche predisponendo apposite convenzioni con Università italiane e straniere, con qualificate Istituzioni scientifiche e con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale;
- g) promuove e realizza la divulgazione della cultura scientifica e la conoscenza dell'ambiente marino, della biologia degli organismi e degli ecosistemi marini;
- h) collabora con i Ministeri, le Regioni, le amministrazioni locali, e le istituzioni a loro associate, al fine di promuovere, attraverso iniziative di ricerca, lo sviluppo delle specifiche realtà produttive del territorio;
- i) svolge, su richiesta, attività di consulenza e valutazione tecnico-scientifica sulle materie di propria competenza nell'ambito dei campi della propria missione a favore di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali;
- j) nell'ambito del perseguimento delle proprie attività istituzionali può fornire servizi a terzi in regime di diritto privato;
- k) svolge qualsiasi altra attività funzionale al conseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 4

(Ruolo e responsabilità del personale addetto alla ricerca)

1. I ricercatori e tecnologi della Stazione Zoologica, nel perseguire le finalità dell'Ente, contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica ed assolvono a compiti specifici di ricerca per attività di interesse nazionale ed internazionale.

2. Il ricercatore ed il tecnologo hanno come obiettivo primario lo sviluppo delle conoscenze ai fini di una produzione scientifica e tecnologica atta a migliorare la competitività nazionale in ambito internazionale, ed utile alla crescita del Paese. I compiti dei ricercatori e tecnologi includono le attività di studio, laboratorio, sperimentazione e di campo, la partecipazione alle attività istituzionali e di terza missione, la stesura di progetti di ricerca, anche volti ad incrementare l'attrazione di risorse.

3. I ricercatori e tecnologi adempiono a compiti di ricerca scientifica su temi da loro scelti all'interno della missione dell'Ente, degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministero dell'Università e della Ricerca.

4. I ricercatori e tecnologi svolgono le attività di cui all'art. 3 anche accedendo a fondi internazionali, nazionali e locali o fondi istituzionali nel rispetto dei vincoli normativi e regolamentari dell'Ente.

5. I ricercatori e tecnologi possono altresì svolgere compiti di didattica e tutoraggio, inclusi cicli di lezioni interne o esterne, in corsi universitari, di specializzazione o dottorato e di ricerca industriale in quanto compatibili con le attività di ricerca dell'Ente.

6. In coerenza con le Raccomandazioni della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE), e tenendo conto delle indicazioni contenute nel documento *European Framework for Research Careers*, i ricercatori e i tecnologi che operano a qualsiasi titolo per la SZN devono:

- a) osservare le pratiche etiche riconosciute e applicate nelle rispettive discipline di ricerca ed a livello internazionale;
- b) operare nella previa osservanza dei vincoli procedurali e regolamentari vigenti;

- c) assicurare una gestione finanziaria dei fondi utilizzati nel rispetto dei vincoli di trasparenza ed efficienza contabile;
- d) operare nel rispetto delle precauzioni sanitarie e di sicurezza;
- e) assicurare la protezione e la riservatezza dei dati trattati;
- f) favorire la divulgazione delle attività di ricerca;
- g) rendere verificabili tutte le attività di ricerca espletate;
- h) rendere accessibili, conformemente alle prescrizioni contrattuali, tutti i dati e le conoscenze acquisite tramite finanziamenti pubblici e comunitari;
- i) assicurare un aggiornamento professionale e scientifico continuo;
- j) riconoscere e valorizzare il lavoro scientifico svolto dai propri collaboratori.

7. La Stazione Zoologica assicura ai ricercatori e ai tecnologi, tra l'altro, coerentemente con le attività di ricerca e la missione dell'Ente di cui all'art. 2:

- a) la libertà di ricerca;
- b) la portabilità dei progetti;
- c) la diffusione e la valorizzazione delle ricerche;
- d) le necessarie attività di perfezionamento ed aggiornamento;
- e) la valorizzazione professionale;
- f) l'idoneità degli ambienti di ricerca;
- g) la necessaria flessibilità lavorativa funzionale all'adeguato svolgimento delle attività di ricerca;
- h) la mobilità geografica, intersettoriale e quella tra un ente e un altro;
- i) la tutela della proprietà intellettuale;
- j) la possibilità di svolgere specifiche attività di insegnamento in quanto compatibili con le attività di ricerca;
- k) adeguati sistemi di valutazione;
- l) il riconoscimento come autore delle ricerche svolte;
- m) rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo dell'Ente come riportato negli Artt. 8, 9 e 14 del presente Statuto.

8. Il personale tecnico e amministrativo collabora con i ricercatori e tecnologi dell'Ente, partecipa attivamente, sia direttamente sia indirettamente, alla ricerca e alle attività riportate all'Art. 3 del presente statuto e contribuisce al funzionamento efficiente dell'Ente.

Art. 5

(Organi della Stazione Zoologica)

1. Sono organi della Stazione Zoologica:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Consiglio Scientifico;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 6

(Principi di organizzazione)

1. L'organizzazione della Stazione Zoologica prevede la figura del Direttore Generale e l'articolazione in Dipartimenti e Servizi generali.

2. La Stazione Zoologica definisce la propria organizzazione nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, tenendo conto della separazione tra compiti di indirizzo strategico, responsabilità gestionali e funzioni valutative e di controllo.

3. Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento disciplina l'organizzazione complessiva dell'Ente, comprensiva della ripartizione degli spazi delle strutture di ricerca e servizio, nonché delle specifiche funzioni e responsabilità e dei criteri generali dei flussi decisionali e dei processi interni.

4. Le attività gestionali possono essere delegate secondo criteri che assicurano la sinergia ed il coordinamento tra le esigenze scientifiche, la rapidità, la correttezza e l'efficienza dell'azione amministrativa, la trasparenza e l'equilibrio della gestione.

Art. 7

(Presidente)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente ed è responsabile delle relazioni istituzionali. Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno; la convocazione del Consiglio di Amministrazione, con relativo ordine del giorno, può essere richiesta al Presidente dalla maggioranza dei consiglieri di amministrazione;
- b) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attività dell'Ente;
- c) conferisce l'incarico di direzione al Direttore Generale, previamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione, come previsto all'art. 8;
- d) provvede per le materie e per gli atti delegati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente;
- e) predispose il Documento di Visione Strategica decennale, il Piano Triennale e le linee di indirizzo relative all'organizzazione e funzionamento dell'Ente, coadiuvato dal Direttore Generale ed in consultazione con il Consiglio dei Dipartimenti;
- f) predispose la relazione programmatica di accompagnamento al bilancio preventivo ed al conto consuntivo, esponendo i risultati conseguiti e lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti relativi all'attività dell'Ente, sentito il Consiglio dei Dipartimenti ed il Direttore Generale;
- g) in caso di urgenza, decreta provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima riunione utile successiva del Consiglio stesso;
- h) concede il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo dell'Ente sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- i) svolge gli altri compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti;
- j) svolge la funzione di datore di lavoro ai sensi della vigente normativa.

2. Il Presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica nell'ambito della missione dell'Ente, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca ed esperienza nella sua gestione, in Italia o all'estero. È nominato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi della normativa vigente, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito per la sola ordinaria amministrazione e per la rappresentanza legale dell'Ente dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età che svolge funzioni di Vice-Presidente. L'incarico di Vice-Presidente non determina corresponsione di indennità.

4. Il Presidente può avvalersi di Comitati e strutture per il supporto al coordinamento strategico dell'Ente senza ulteriori costi a carico della finanza pubblica.

Art. 8

(Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre componenti, scelti tra personalità di alta qualificazione nel campo della ricerca tecnico-scientifica, di comprovata esperienza gestionale, riconosciuta anche a livello internazionale, di Enti ed Istituzioni pubbliche o private di ricerca, e precisamente:

- a) dal Presidente della Stazione Zoologica;

- b) da un componente designato dal Ministro dell'Università e della Ricerca;
- c) da un componente scelto dal personale dell'Ente, dal personale associato e dalla restante parte della Comunità scientifica nazionale di riferimento, secondo le modalità individuate di seguito.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Qualora un consigliere sia nominato in sostituzione di un altro consigliere, egli terminerà il proprio mandato insieme agli altri consiglieri già in carica e potrà essere rinominato solo una volta.

4. Alla carica di consigliere di amministrazione di cui al comma 1, lett. c), possono accedere ricercatori e tecnologi dell'Ente, in servizio alla data di indizione della consultazione elettorale.

5. Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento disciplina le modalità di elezione e la differenziazione di peso del voto tra personale dell'Ente, membri associati all'Ente e comunità scientifica di riferimento. In ogni caso, il Regolamento garantisce ai ricercatori e tecnologi interni all'ente un peso di voto maggioritario rispetto alle ulteriori componenti dell'elettorato attivo.

6. La carica di Presidente o di Consigliere di Amministrazione designato dal MUR è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o l'associatura presso la Stazione Zoologica. Ai membri del CdA dell'Ente si applicano i criteri di incompatibilità previsti dalla normativa vigente e, per quanto compatibile, l'art. 2391 del codice civile. I membri del CdA si astengono in caso di conflitti di interessi.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide qualora sia presente la maggioranza dei consiglieri in carica.

8. Il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità, se presenti due consiglieri, o a maggioranza assoluta con la totale presenza dei consiglieri.

10. Il Consiglio di Amministrazione:

- a) delibera, sentito il Consiglio Scientifico le modifiche statutarie per le quali è necessaria la presenza di tutti i componenti, anche in via telematica;
- b) delibera, sentito il Consiglio dei Dipartimenti, tutti i regolamenti dell'Ente;
- c) determina la consistenza e le variazioni dell'organico e delibera il programma di reclutamento in coerenza con il documento di visione decennale dell'Ente sentito il Consiglio dei Dipartimenti ed il Consiglio Scientifico;
- d) delibera il Piano Triennale delle Attività dell'Ente, inclusa la programmazione triennale ed annuale del fabbisogno del personale, ed i relativi aggiornamenti, sentito il Consiglio Scientifico ed il Consiglio dei Dipartimenti;
- e) delibera sulla partecipazione o costituzione di consorzi, fondazioni, associazioni o società con soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri;
- f) approva il bilancio di previsione annuale e pluriennale, le variazioni al bilancio e il rendiconto consuntivo annuale, inclusa la relazione dei risultati economici e gestionali conseguiti, e ne provvede alla trasmissione al Ministero dell'Università e della Ricerca;
- g) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore Generale, il Consiglio Scientifico, indicandone il Presidente, i Direttori di Dipartimento, i Responsabili delle Sedi territoriali e delle strutture distaccate, e i Responsabili di strutture interne, sentito il Direttore del Dipartimento interessato;
- h) esprime parere vincolante sulla validità curriculare dei responsabili dei Servizi generali e delle strutture amministrative proposti dal Direttore Generale;
- i) si avvale dell'Organismo Indipendente di Valutazione, dell'ANVUR e del Consiglio Scientifico per valutare i risultati dell'attività dell'Ente, del personale e delle specifiche strutture, come previsto all'articolo 16;
- j) ripartisce gli spazi, le risorse finanziarie, strumentali e di personale tra i Dipartimenti ed i Servizi Generali, sentite le proposte formulate dal Consiglio dei Dipartimenti e dal Direttore Generale;
- k) delibera sulla partecipazione ad attività esterne, società, infrastrutture e su progetti in quanto compatibili con la missione dell'Ente ed in accordo con il regolamento di amministrazione, contabilità e finanza;
- l) approva le convenzioni e gli accordi con le università e con gli altri enti e organismi pubblici o privati nazionali o internazionali;

- m) approva gli adempimenti di carattere generale e quelli previsti dal CCNL;
- n) delibera su ogni altro argomento di interesse dell'Ente non demandato ad altri organi dalla legge e dai regolamenti interni.

11. Le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione sono immediatamente esecutive con esclusione di quelle descritte ai punti a), b), c), d), e) e f) da sottoporre alla procedura di valutazione ed approvazione ministeriale ai sensi della normativa vigente.

12. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per via remota secondo le modalità previste dal regolamento di organizzazione e funzionamento

Art. 9

(Consiglio Scientifico)

1. Il Consiglio Scientifico è composto da scienziati italiani e stranieri di chiara fama internazionale, con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nell'ambito delle tematiche di ricerca dell'Ente.

2. Il Consiglio Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da sette componenti, afferenti, a maggioranza, ove possibile, a strutture di ricerca pubbliche o private straniere. I membri del consiglio sono così individuati:

- a) Tre membri eletti dai ricercatori e tecnologi dell'Ente, di cui almeno due che lavorano in enti stranieri e uno appartenente al personale Ricercatori/Tecnologi in servizio nell'Ente alla data di indizione della consultazione elettorale.
- b) Due membri indicati dall'Accademia dei Lincei in accordo con il Consiglio di Amministrazione dell'Ente.
- c) Due membri individuati dal Presidente della Stazione Zoologica, sentiti il Consiglio dei Dipartimenti e l'Accademia dei Lincei.

3. I componenti del Consiglio Scientifico durano in carica tre anni e possono essere rinnovati al massimo due volte.

4. Il Presidente del Consiglio Scientifico viene nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dei membri del Consiglio Scientifico al loro interno.

5. Il Presidente del Consiglio Scientifico, di concerto con il Presidente dell'Ente, convoca le riunioni e definisce l'ordine del giorno. Il Consiglio può essere convocato anche mediante la proposta semplice da parte di quattro membri del Consiglio.

6. Il Consiglio Scientifico esprime parere consultivo:

- a) sulle modifiche statutarie e sulla strategia scientifica dell'Ente, con particolare riferimento al Documento di Visione Strategica decennale e al Piano Triennale delle Attività;
- b) sulla costituzione e organizzazione delle strutture di ricerca;
- c) sulla valutazione periodica dei risultati dell'attività di ricerca dell'Ente, dei Ricercatori e Tecnologi, anche in relazione agli obiettivi definiti nel Piano Triennale e nella Visione Strategica Decennale anche avvalendosi di comitati terzi *ad hoc*;
- d) su tutte le attività ad esso assegnate dai regolamenti dell'Ente e dal Consiglio di Amministrazione.

7. I membri del Consiglio Scientifico non possono partecipare a valutazioni in cui si trovano in condizioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

8. I pareri ed i risultati dell'attività del Consiglio Scientifico sono trasmessi al Consiglio di Amministrazione e, per quanto di competenza, ai ricercatori ed alle strutture di ricerca interessate che ne facciano richiesta.

9. Il Consiglio Scientifico può essere tenuto in modalità telematica, come descritto nel regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente.

Art. 10

(Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'Ente e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, di cui almeno due iscritti al registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 27/01/2010, n. 39 come modificato dal D.Lgs. 135/2016, nominati dal Ministro dell'Università e della Ricerca con proprio decreto. Due membri sono designati dal Ministro dell'Università e della Ricerca ed il terzo è designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge al proprio interno il Presidente del Collegio. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Art. 11

(Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale cura la gestione dell'Ente, l'attuazione tempestiva delle delibere del Consiglio di Amministrazione e l'attuazione dei provvedimenti del Presidente, coordina e controlla le strutture amministrative dell'Ente, è responsabile del personale e partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. Il Direttore Generale, inoltre:

- a) predisporre il bilancio preventivo, le variazioni di bilancio e il bilancio consuntivo dell'Ente;
- b) coadiuvare il Presidente nella elaborazione del Documento di Visione Strategica decennale, del Piano Triennale e dei suoi aggiornamenti;
- c) elaborare la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Ente da sottoporre al Presidente, che la presenta al Consiglio di Amministrazione;
- d) predisporre gli schemi dei regolamenti, da proporre al Presidente, che li presenta nella versione finale al Consiglio di Amministrazione;
- e) individua, mediante valutazioni comparative che tengano conto della qualificazione, competenza e delle capacità manageriali, i responsabili delle Strutture amministrative;
- f) richiede al Consiglio di Amministrazione il parere vincolante sulla validità curriculare dei responsabili dei Servizi generali e delle Strutture amministrative e conferisce i relativi incarichi;
- g) attribuisce gli incarichi ai Direttori di Dipartimento previamente deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- h) svolge tutte le attività ad esso assegnate dai regolamenti dell'Ente.

2. Il Direttore Generale, il cui rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato, è scelto tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con profonda specifica conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici di ricerca. Il relativo incarico è attribuito dal Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

3. L'incarico del Direttore Generale termina con la scadenza del mandato del Presidente salvo rinnovo. È fatta salva la possibilità di proroga non superiore a sei mesi per ragioni straordinarie o per garantire continuità nell'operatività dell'Ente.

4. Il compenso del Direttore Generale è stabilito dal Consiglio di Amministrazione con riferimento al contratto collettivo di comparto e alla legislazione vigente.

5. Il Direttore Generale se professore o ricercatore universitario, o ricercatore o tecnologo di Enti di Ricerca, anche della Stazione Zoologica, o dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni ai sensi della normativa vigente.

6. Il Direttore Generale può avvalersi, nei limiti della disciplina vigente, e senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione, per iniziative di coordinamento strategico:

- a) di un Vicedirettore da lui identificato, e proposto a ratifica al Consiglio di Amministrazione, fra il personale dell'Ente in funzione delle specifiche competenze e qualificazioni professionali. L'incarico di Vicedirettore non determina indennità;

- b) di uno o più Comitati tecnici per la definizione di funzioni temporanee e specifiche; la partecipazione a tali comitati non prevede la corresponsione di indennità.

Art. 12

(Comunità scientifica di riferimento)

1. Afferiscono alla comunità scientifica di riferimento i ricercatori ed i tecnologi appartenenti agli enti pubblici di ricerca, i docenti ed i ricercatori delle università e i soggetti di equivalente livello professionale operanti in organismi di ricerca pubblici o privati in campi di ricerca coerenti con la missione scientifica dell'Ente.
2. La partecipazione alla comunità scientifica di riferimento, le cui modalità di costituzione sono definite nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, avviene solo previa richiesta da parte degli interessati e condizionata a valutazione da parte del Consiglio Scientifico dell'Ente.
3. La comunità scientifica di riferimento viene aggiornata periodicamente e comunque prima della decadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Il personale dell'Ente, i membri associati e la restante parte della comunità scientifica di riferimento, designano per mezzo di modalità elettive un componente del Consiglio di Amministrazione, indicato dal comma 1 lett. c dell'art. 8, e può essere consultata in circostanze individuate dal Presidente, dal Consiglio di Amministrazione o su richiesta del Consiglio Scientifico.

Art. 13

(Dipartimenti)

1. I Dipartimenti sono le unità organizzative presso le quali si svolgono tutte le attività scientifiche e tecnologiche dell'Ente. Le modalità di costituzione dei Dipartimenti e la loro articolazione organizzativa sono definiti dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente.
2. Compatibilmente con quanto indicato all'art. 4, il personale afferente ai Dipartimenti persegue la missione dell'Ente e realizza le attività di cui all'art. 3.
3. I Dipartimenti hanno autonomia finanziaria e gestionale nei limiti definiti dal regolamento di amministrazione, contabilità e finanza e dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Ente.
4. Il Direttore di Dipartimento è responsabile delle attività, delle risorse umane e strumentali del Dipartimento e viene scelto fra il personale della Stazione Zoologica o tra personale scientifico esterno all'Ente altamente qualificato.
5. Il Direttore di Dipartimento è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, su proposta del Presidente, mediante bando pubblico aperto e valutazioni comparative che tengano conto della qualificazione scientifica e delle competenze manageriali.
6. Il Direttore di Dipartimento, il cui incarico è a tempo pieno, se non dipendente della Stazione Zoologica, è messo in aspettativa senza assegni ai sensi della normativa vigente. Per il personale esterno all'Ente il rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato. Per il personale interno è prevista una indennità di funzione. I compensi e le indennità di funzione sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con riferimento al contratto collettivo di comparto e alla legislazione vigente.
7. I Direttori dei Dipartimenti, durano in carica tre anni e sono rinnovabili non più di due volte, previa valutazione dei risultati conseguiti dal Dipartimento.
8. I Direttori di Dipartimento assicurano, attraverso regolari convocazioni del Consiglio di Dipartimento e consultazioni, il contributo attivo del personale afferente al dipartimento da loro diretto ai processi decisionali ed al funzionamento dell'Ente secondo termini e procedure previsti nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.

9. I Direttori di Dipartimento elaborano una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta da trasmettere al Presidente.

Art. 14

(Consiglio dei Dipartimenti)

1. Il Consiglio è composto da: i Direttori di Dipartimento e tre membri eletti tra il personale di ruolo dell'Ente, con diritto di voto. Partecipano inoltre al Consiglio senza diritto di voto: il Presidente dell'Ente, un membro individuato ed eletto tra il personale associato all'Ente, un membro individuato ed eletto tra i dottorandi e post-doc.

2. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri del Consiglio è definito nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.

3. Il Consiglio dei Dipartimenti ha il compito di fornire supporto consultivo, decisionale e d'informazione atto a:

- a) promuovere gli interessi individuali e collettivi dei ricercatori e tecnologi e del personale dell'Ente;
- b) contribuire attivamente al funzionamento dell'istituzione;
- c) facilitare la gestione e lo sviluppo efficiente ed organico delle attività.

4. Il Consiglio dei Dipartimenti svolge le seguenti funzioni:

- a) coadiuva il Presidente nella formulazione della parte scientifica del Documento di Visione Strategica decennale, del Piano Triennale ed esprime proprio parere consultivo al Consiglio di Amministrazione sui relativi aggiornamenti;
- b) esprime proprio parere consultivo in relazione all'aggiornamento del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- c) predispone i documenti da sottoporre a valutazione da parte del Consiglio Scientifico, dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);
- d) esprime parere consultivo sulle modifiche al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente;
- e) assicura le necessarie sinergie tra Dipartimenti per supportare il Presidente nelle scelte strategiche e scientifiche dell'Ente;
- f) svolge tutte le attività ad esso assegnate dai regolamenti dell'Ente.

5. Il Consiglio dei Dipartimenti è convocato e presieduto dal Presidente dell'Ente, che partecipa senza diritto di voto. Il Consiglio è convocato con frequenza regolare, anche su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

6. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono rinnovabili non più di due volte. Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento descrive le modalità di elezione dei componenti del Consiglio dei Dipartimenti. La partecipazione al consiglio avviene senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Art. 15

(Piani di attività)

1. La Stazione Zoologica opera sulla base di un Documento di Visione Strategica (DVS) e di un Piano Triennale di Attività (PTA) aggiornato annualmente.

2. Il Documento di Visione Strategica ha durata decennale e viene aggiornato di norma ogni 5 anni per seguire con maggiore coerenza gli sviluppi del mondo scientifico e strategici nazionali ed includerli negli elementi strategici e le prospettive di ricerca dell'Ente.

3. Il Piano Triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati scientifici e socio-economici attesi, nonché le correlate risorse, in coerenza e con riferimento al Programma Nazionale per la Ricerca

secondo quanto previsto dalla normativa vigente e con le linee di indirizzo del Ministero dell'Università e della Ricerca e dei compiti e delle responsabilità previsti dalla normativa vigente.

4. Il Piano comprende la programmazione triennale del fabbisogno del personale, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale.

Art. 16

(Valutazione delle Attività)

1. La valutazione delle attività dei ricercatori e tecnologi e del personale di ricerca afferente a qualunque titolo all'Ente si basa sui principi previsti dalla Carta europea dei ricercatori, allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione Europea dell'11 marzo 2005.

2. La valutazione dei ricercatori e tecnologi, che viene resa disponibile al Consiglio di Amministrazione, viene coordinata dal Consiglio Scientifico, si svolge nel rispetto e nei limiti della normativa vigente e si avvale anche dell'approccio, delle metodologie e dei risultati delle valutazioni condotte dall'ANVUR e, per quanto di competenza, dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

Art. 17

(Entrate della Stazione Zoologica)

1. Le entrate della Stazione Zoologica sono costituite:

- a) dal contributo a carico del fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca;
- b) dai contributi per singoli progetti o interventi a carico dei fondi previsti dal programma nazionale della ricerca;
- c) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di soggetti pubblici, dell'Unione Europea o di altri organismi locali, nazionali ed internazionali per la partecipazione a programmi e progetti o per accordi di programma;
- d) da contributi assegnati da fondazioni o altri soggetti privati;
- e) dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di servizi;
- f) dalle royalties provenienti dalla cessione o concessione di licenze di sfruttamento di brevetti o di know-how;
- g) dalle attività di tipo commerciale in quanto compatibili con la missione dell'Ente e la normativa vigente;
- h) dalle donazioni da soggetti privati;
- i) da ogni altra eventuale entrata compatibile con la normativa vigente.

Art. 18

(Strumenti)

1. La Stazione Zoologica per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

- a) stipulare accordi e convenzioni;
- b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Università e della Ricerca;
- c) promuovere la costituzione di nuove imprese nel rispetto della normativa vigente;
- d) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di strutture di ricerca nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
- e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, secondo le disposizioni del proprio regolamento di amministrazione, contabilità e finanza;

- f) istituire unità di ricerca per singoli progetti a tempo definito presso le università o le imprese, sulla base di specifiche convenzioni.

2. La Stazione Zoologica riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attività e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1 in apposita sezione del piano triennale dell'Ente e dei relativi aggiornamenti.

Art. 19

(Regolamenti)

1. La Stazione Zoologica si dota dei seguenti regolamenti:

- a) Regolamento di Organizzazione e Funzionamento;
- b) Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza;
- c) Regolamento del Personale;
- d) ogni altro regolamento interno atto a disciplinare specifiche materie utili a garantire il migliore funzionamento dell'Ente.

2. Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento:

- a) descrive l'organizzazione ed il funzionamento degli organi dell'Ente e le competenze del Direttore Generale;
- b) definisce le modalità di costituzione e gestione dei Dipartimenti, delle Sedi territoriali;
- c) definisce le procedure per la Costituzione di Unità di Ricerca e Servizio;
- d) definisce le modalità di funzionamento dei Dipartimenti, assicurando il ruolo centrale dei ricercatori e dei tecnologi ad essi addetti nella progettazione e realizzazione dell'attività di ricerca e la loro partecipazione attiva alla gestione dell'Ente compatibilmente alle funzioni degli organi ed alla legislazione vigente;
- e) definisce le altre strutture, comprese quelle amministrative, dell'Ente;
- f) definisce i processi decisionali e gestionali;
- g) definisce i processi di elezione degli organi elettivi;
- h) definisce ogni altro aspetto utile a garantire la migliore organizzazione e funzionamento dell'Ente.

3. Il regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza:

- a) definisce le modalità di redazione del bilancio preventivo e consuntivo nel rispetto della normativa vigente, e, ove possibile, sulla base di un sistema di contabilità economico-patrimoniale anche per il controllo analitico delle spese;
- b) definisce modalità che assicurino la trasparenza, la correttezza e l'efficacia nell'utilizzo delle risorse finanziarie per i diversi obiettivi di ricerca e per la realizzazione delle finalità istituzionali;
- c) definisce modalità per l'acquisto di beni, servizi e forniture, anche in conformità alla normativa comunitaria;
- d) definisce modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna;
- e) definisce ogni altro aspetto utile a garantire la migliore gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'Ente.

4. Il regolamento del Personale:

- a) definisce modalità per la gestione e l'amministrazione del personale;
- b) definisce le modalità di valutazione del personale;
- c) stabilisce le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato e a tempo indeterminato;
- d) definisce ogni altro aspetto utile a garantire la migliore gestione del personale dell'Ente.

Art. 20

(Personale)

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti della Stazione Zoologica è regolato ai sensi della normativa vigente in materia di dipendenti pubblici e di personale addetto alla ricerca.
2. Alle selezioni pubbliche per le assunzioni possono partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti, anche cittadini stranieri.
3. La Stazione Zoologica, può assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti di ricerca relativi alla missione dell'Ente, che si sono distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La valutazione del merito eccezionale per la chiamata diretta è effettuata dalle commissioni nominate secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
4. La Stazione Zoologica assicura, relativamente ai rapporti con le organizzazioni sindacali, il pieno rispetto della normativa vigente e della contrattazione collettiva nazionale di lavoro di riferimento.
5. La Stazione Zoologica adotta misure e regolamenti per promuovere la parità di genere

Art. 21

(Bilanci, relazioni e controlli)

1. Il bilancio di previsione annuale e pluriennale, le variazioni al bilancio decisionale e il bilancio consuntivo annuale, inclusa la relazione dei risultati economici e gestionali conseguiti, sono inviati al Ministero dell'Università e della Ricerca
2. La Stazione Zoologica è soggetta al controllo previsto dalle normative vigenti ed al monitoraggio da parte del Ministero vigilante e della Corte dei Conti.

Art. 22

(Disposizioni specifiche)

1. Le incompatibilità con le cariche di Presidente, componente del Consiglio di Amministrazione, e del Consiglio Scientifico, di Presidente e Componente del Collegio dei Revisori dei Conti e di Direttore Generale sono disciplinate dalla legislazione vigente.
2. Le indennità di carica degli organi di governo sono determinati con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca.
3. Dalle disposizioni dello statuto non si producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e la Stazione Zoologica provvede e si impegna ad assicurare la piena conformità, presente e futura, alle disposizioni normative in materia di contenimento della spesa pubblica.

Art. 23

(Rappresentanza e difesa in giudizio)

1. Per le controversie su materie per le quali il Presidente agisce nella qualità di organo decentrato dell'Amministrazione statale, la rappresentanza e la difesa sono assunte dall'Avvocatura dello Stato, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con gli enti il cui patrocinio risulti demandato alla stessa Avvocatura.

2. Salve le ipotesi di conflitto, qualora la Stazione Zoologica nelle controversie su materie di cui al precedente comma intenda in casi speciali non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, il Presidente dovrà adottare apposita motivata delibera.

3. Per le controversie su materie non comprese tra quelle di cui al comma 1, la rappresentanza e la difesa della Stazione Zoologica sono affidate, discrezionalmente, all'Avvocatura dello Stato oppure a legali di libero foro.

Art. 24

(Norme transitorie)

1. Il Consiglio di Amministrazione e gli organi di governo e di controllo dell'Ente restano in carica fino al termine naturale del loro mandato, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 218, del 25 novembre 2016.

2. Fino all'approvazione e pubblicazione dei regolamenti previsti dal presente statuto, risultano vigenti i regolamenti ed i provvedimenti assunti secondo il previgente statuto, in quanto compatibili e non abrogati.

Art. 25

(Entrata in vigore)

1. Il presente statuto entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale della Stazione Zoologica e del Ministero dell'Università e della Ricerca. Nella Gazzetta Ufficiale è data notizia della pubblicazione dello statuto sui suddetti siti istituzionali.